Appalti pubblici: l’equivalenza funzionale non consente di attribuire punteggi premiali per requisiti diversi da quelli richiesti

di Dario Immordino

Data di pubblicazione: 26-11-2026

Il principio di equivalenza consente di ammettere offerte tecnicamente diverse dalle specifiche di gara, purché assicurino prestazioni sostanzialmente corrispondenti. Non permette, invece, di riconoscere punteggi aggiuntivi quando la disciplina di gara li subordina al possesso di caratteristiche determinate, da verificare attraverso criteri automatici.

Guida alla lettura

Il **principio di equivalenza funzionale non può essere utilizzato per attribuire punteggi premiali a offerte che non possiedono le caratteristiche tecniche espressamente richieste dalla disciplina di gara**, quando il **punteggio dipende da una verifica oggettiva, senza margini di valutazione discrezionale**. **L’equivalenza consente infatti di evitare esclusioni ingiustificate dalla competizione, ma non autorizza la commissione a modificare le condizioni stabilite per il riconoscimento dei vantaggi competitivi**.

La distinzione assume particolare rilievo nelle **procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle quali occorre tenere separata la verifica dell’ammissibilità delle soluzioni tecniche dalla valutazione delle caratteristiche migliorative offerte dai concorrenti**.

L’**articolo 79 del d.lgs. n. 36/2023**, che disciplina le **specifiche tecniche**, consente agli operatori economici di **proporre soluzioni diverse da quelle descritte dalla stazione appaltante, purché dimostrino che soddisfano in maniera equivalente le esigenze alle quali le prescrizioni sono finalizzate**. La disposizione **impedisce che caratteristiche tecniche eccessivamente dettagliate restringano ingiustificatamente la partecipazione, escludendo prodotti o soluzioni capaci di assicurare risultati sostanzialmente analoghi**.

L’equivalenza, pertanto, non richiede necessariamente l’identità delle caratteristiche tecniche, ma la **corrispondenza delle prestazioni rispetto alle esigenze dell’amministrazione**. Una **soluzione può essere ammissibile anche quando presenta caratteristiche differenti da quelle indicate nel capitolato, se tali differenze non compromettono le funzioni richieste**.

L’**ammissibilità dell’offerta** e l’**attribuzione dei punteggi premiali** rispondono, tuttavia, a esigenze diverse. La **prima** riguarda la **possibilità di partecipare alla competizione con una soluzione idonea a soddisfare le necessità dell’amministrazione**. La **seconda** serve a **distinguere le offerte ammissibili in base agli elementi qualitativi o migliorativi che la**

stazione appaltante ha preventivamente individuato come meritevoli di valorizzazione.

Quando il punteggio premiale è attribuito attraverso una valutazione discrezionale, la commissione dispone dello spazio necessario per apprezzare le caratteristiche delle diverse soluzioni, nei limiti dei criteri stabiliti dalla disciplina di gara. Diversa è l'ipotesi in cui il punteggio dipenda esclusivamente dalla presenza o dall'assenza di una determinata caratteristica tecnica, secondo un meccanismo binario del tipo sì/no.

In quest'ultimo caso, **la commissione non è chiamata a stabilire quale soluzione assicuri prestazioni complessivamente migliori, ma soltanto a verificare se l'offerta possieda la caratteristica alla quale la disciplina di gara collega il riconoscimento del punteggio**. **Attribuire lo stesso premio a una soluzione diversa, ritenuta funzionalmente equivalente, significherebbe introdurre una modalità di valutazione non prevista e modificare le condizioni alle quali i concorrenti hanno formulato le rispettive offerte**.

La controversia esaminata dal TAR Calabria chiarisce le conseguenze di questa distinzione. Nell'ambito di una gara per la fornitura di attrezzature sanitarie, la disciplina prevedeva punteggi aggiuntivi per determinate caratteristiche dimensionali e tecniche. La commissione aveva riconosciuto i relativi premi anche a prodotti che non rispettavano le caratteristiche indicate, ritenendo che le differenze non ne compromettessero la funzionalità.

In particolare, erano stati attribuiti punteggi per una camera di sterilizzazione di capacità inferiore a quella richiesta e per un display di dimensioni diverse da quelle previste dal capitolato. La valutazione di equivalenza poteva assumere rilievo per stabilire se i prodotti fossero comunque idonei a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, ma non consentiva di riconoscere automaticamente i punti riservati alle specifiche caratteristiche migliorative.

La ragione risiede nella diversa funzione delle prescrizioni. Una caratteristica tecnica può non essere indispensabile per l'ammissibilità dell'offerta e, nello stesso tempo, costituire una condizione necessaria per ottenere un punteggio aggiuntivo. Ammettere una soluzione alternativa non comporta, quindi, che essa debba ricevere anche il medesimo trattamento premiale della soluzione espressamente valorizzata dalla disciplina di gara.

Questa distinzione permette anche di individuare il **limite della discrezionalità tecnica della commissione**. La **possibilità di valutare l'equivalenza non attribuisce un potere generale di sostituire i criteri di aggiudicazione con parametri ritenuti più appropriati**. **Quando la stazione appaltante ha stabilito che una determinata caratteristica dà diritto a un punteggio fisso, la commissione deve applicare quella regola, senza trasformare una verifica oggettiva in un giudizio discrezionale sull'utilità della soluzione proposta**.

Il principio trova **fondamento anche nella parità di trattamento e nella trasparenza della competizione**. I concorrenti formulano le proprie offerte conoscendo preventivamente le caratteristiche premiate e il peso attribuito a ciascuna di esse. Consentire alla commissione di riconoscere gli stessi punti per caratteristiche differenti, non contemplate dalla disciplina di gara, potrebbe alterare il confronto competitivo, avvantaggiando operatori che hanno effettuato

scelte tecniche diverse da quelle richieste per ottenere il premio.

Ne deriva che **la stazione appaltante deve prestare particolare attenzione alla formulazione dei criteri premiali**. Se intende valorizzare il risultato funzionale, indipendentemente dalle modalità tecniche attraverso le quali viene conseguito, deve costruire criteri che consentano di valutare soluzioni differenti sulla base delle prestazioni effettivamente assicurate. Se, invece, **collega un punteggio automatico al possesso di una caratteristica specifica, limita preventivamente la valutazione della commissione alla verifica di quella condizione**.

La **scelta non è priva di conseguenze sulla qualità della competizione**. **Criteri premiali eccessivamente rigidi possono ridurre lo spazio per soluzioni innovative o tecnologicamente differenti, anche quando capaci di assicurare prestazioni analoghe o superiori**. Questa esigenza deve però essere considerata nella predisposizione della disciplina di gara, non attraverso successive interpretazioni della commissione che ne modifichino le regole.

L’equivalenza funzionale tutela dunque la possibilità di concorrere con soluzioni tecniche alternative, mentre il riconoscimento dei punteggi premiali resta subordinato alle condizioni stabilite per la valutazione delle offerte. La distinzione evita che uno strumento diretto ad ampliare la partecipazione venga utilizzato per modificare, dopo la presentazione delle offerte, i criteri attraverso i quali viene individuato l’aggiudicatario.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr